

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO “IL GIGLIO” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore un'associazione tra dipendenti dell'Amministrazione della Difesa denominata: **CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI DIFESA “IL GIGLIO” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Iacopo da Diacceto n. 3/b, nel Comune di Firenze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 **(Finalità e attività)**

I fini dell'Associazione tendono a:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e alla sempre ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- favorire l'estensione delle attività Istituzionali;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci, ivi compresi l'attività di mensa interna, purché la somministrazione di alimenti e bevande avvenga a favore degli associati.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.4 (Ammissione)

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire in qualità di “soci effettivi”:

- tutti i dipendenti civili e militari dell'Amministrazione della Difesa di ambo i sessi in servizio;
- il personale in quiescenza, vedove e vedovi di ex dipendenti, famigliari dei dipendenti civili e militari.

Possono aderire in qualità di “soci aggregati”:

- semplici cittadini, presentati da due soci di cui uno effettivo;
- personalità con particolari titoli di benemerenzia derivati da uno specifico impiego professionale di interesse dell'AD, in relazione alle finalità e compatibilmente con la ricettività.

Questi soci potranno votare durante lo svolgimento delle assemblee per le decisioni inerenti la gestione delle attività associative.

ART.5

Per aderire all'Associazione è necessario presentare domanda di ammissione all'organismo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare e famigliari conviventi;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro dell'Organo di Amministrazione da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all' accettazione o meno di tale domanda.

L 'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- mantenere sempre un atteggiamento corretto e responsabile nei confronti degli altri soci nonché dei materiali e delle attrezzature in uso.

Art.7

I soci hanno diritto di frequentare i locali e di usufruire delle attrezzature destinate dall'Amministrazione Difesa all' ex CRDD di Firenze con gli obblighi previsti dallo statuto e dal regolamento interno nonché di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione.

Art.8

(espulsione – radiazione – recesso del socio)

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni prese dagli organi sociali
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione (vedi art.6).

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall' Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando le quote insolute. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

Art.9

(perseguimento fini sociali)

L'Associazione utilizza, per il perseguimento dei propri fini sociali:

- gli apporti forniti a titolo gratuito od oneroso dell'I.G.M. come da convenzione stipulata fra l'Associazione e detto Ente;
- le quote sociali corrisposte dai singoli soci;
- altre eventuali risorse di cui ai successivi articoli.

Assume a proprio carico, nei termini stabiliti in apposito atto negoziale stipulato in contraddittorio

con il Capo del Servizio Amministrativo dell'I.G.M., tutte le spese di funzionamento dell'organismo gestito in concessione, ivi compresa la costituzione di una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni a cose o persone comunque presenti nei locali di pertinenza del suddetto organismo.

Art.10 (patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

- da patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi nonché dalle eventuali entrate ricavate dalle attività poste in essere dall'Associazione.

Art. 11 (quote sociali)

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti di sede e cause di morte.

ART. 12 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

ART. 13 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina l'importo annuale delle quote sociali, sia per i soci effettivi che per i soci aggregati;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 16 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 17 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 17bis
(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Cassiere e l'Economo e un responsabile per ognuna delle attività svolte dal Circolo.

Dura in carica per n. 3 anni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art.18

L'Organo di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Cassiere e l'Economo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, assistenziale ecc....). Il Presidente il vice Presidente il Segretario Generale ed il Cassiere e l'Economo Compongono la presidenza.

Le funzioni dei membri dell'Organo di Amministrazione sono completamente gratuite.

Art.19
(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri, in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

ART. 20
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio di Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il fondo di riserva è stabilito, annualmente nella misura massima del 5% degli utili e degli avanzi di gestione.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 avvalendosi della consulenza di un professionista esterno.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.